

Iscrizioni anno scolastico 2009/2010

www.ficgil.it



Le nostre schede di analisi,
commento ed indicazioni



Federazione Lavoratori della Conoscenza

INDICE

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Presentazione | pag. | 3 |
| Scuola dell'infanzia | pag. | 4 |
| Scuola primaria | pag. | 6 |
| Scuola secondaria di primo grado | pag. | 8 |
| "Strumento musicale" nella scuola secondaria di primo grado | pag. | 9 |
| Iscrizione degli alunni con cittadinanza non italiana | pag. | 10 |
| Scuola secondaria di secondo grado | pag. | 11 |
| Corsi per adulti | pag. | 13 |
| Il ruolo delle segreterie: un'informazione chiara e trasparente a beneficio dell'utenza | pag. | 14 |
| Le prerogative degli organi collegiali | pag. | 15 |
| I poteri della scuola autonoma | pag. | 16 |

Presentazione

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato il 15 Gennaio 2009 la Circolare Ministeriale n. 4, relativa alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2009-2010.

Si è così aperta formalmente la fase delle iscrizioni, peraltro ritardata di un mese, in una situazione d'incertezza e di confusione, dovute alle scelte irresponsabili del Governo che vuole distruggere la scuola pubblica con tagli pesantissimi che determinano il peggioramento della qualità dell'offerta formativa attraverso riduzioni pesantissime degli organici, la cancellazione delle positive esperienze didattiche e pedagogiche, il ridimensionamento e l'impoverimento del tempo scuola.

La circolare sulle iscrizioni recepisce integralmente i contenuti dei regolamenti attuativi dell'art. 64 della legge 133/08 e della legge 169/08 con una evidente forzatura nella certezza del diritto, in quanto l'iter di approvazione dei regolamenti non è ancora concluso.

Noi ribadiamo che compete alle scuole il compito di decidere il tipo di offerta, utilizzando tutti gli strumenti dell'autonomia, sancita nella Costituzione.

Non ci rassegheremo mai alla privatizzazione della scuola italiana ed a una sua riduzione ai minimi termini, perché vogliamo un sistema nazionale che garantisca realmente l'apprendimento per tutte e per tutti, bambine e bambini, adolescenti e adulti.

Per queste ragioni le iscrizioni diventano una scadenza importante che deve essere basata su scelte consapevoli e responsabili delle scuole e sul ruolo delle famiglie nelle richieste di spazi temporali distesi, adeguati qualitativamente e quantitativamente all'apprendimento, all'approfondimento e al recupero.

Il tempo scuola deve continuare ad essere considerato come tempo ricco e aperto, per l'accoglienza, l'accettazione delle diversità, la valorizzazione delle identità e garanzia del successo formativo.

Bisognerà quindi operare scuola per scuola per offrire ai genitori e agli alunni le migliori condizioni possibili di offerta formativa.

Con queste schede vogliamo fornire indicazioni utili per una corretta interpretazione delle norme ma anche uno strumento d'iniziativa politica a disposizione delle Rsu, degli organi collegiali, dei dirigenti scolastici, delle famiglie e delle istituzioni locali per riaffermare nel concreto il diritto universale all'educazione come condizione necessaria per lo sviluppo civile e democratico del Paese.

Domenico Pantaleo
Segretario Generale della FLC Cgil

SCUOLA DELL'INFANZIA

IL CONTENUTO

La circolare sulle iscrizioni richiama l'offerta pluralistica che si configura sul territorio attraverso opportune collaborazioni fra Uffici scolastici regionali, Regioni ed Enti Locali. Tali sinergie mirano alla generalizzazione territoriale della scuola dell'infanzia, alla razionalizzazione dell'offerta educativa valorizzando le risorse disponibili, alla disponibilità di risorse e servizi a sostegno dell'attuazione dell'offerta educativa, al controllo delle doppie iscrizioni.

Iscrizione

Possono iscriversi:

- le bambine e i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2009;
- è consentita l'iscrizione anche alle bambine e ai bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2010.

L'ammissione alla frequenza per i bambini al di sotto dei tre anni (nati entro aprile il 30 aprile 2010) è subordinata alle seguenti condizioni:

- la disponibilità dei posti,
- l'accertato esaurimento delle liste di attesa,
- la disponibilità di locali idonei sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze di bambini inferiori ai tre anni,
- la valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti circa i tempi e le modalità di accoglienza.

Nel caso il numero di iscrizioni superi il numero dei posti disponibili hanno priorità di accoglienza le domande delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2009

Anticipi

Per i bambini al di sotto dei tre anni si fa riferimento agli incontri e alle consultazioni in corso con l'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) per soluzioni specifiche sugli aspetti di gestione, ricordando che nelle scuole statali gli anticipi sono subordinati alla disponibilità di organico.

"Le Sezioni Primavera"

Facendo riferimento alle domande e alle esigenze delle famiglie si annuncia la promozione di iniziative da parte del Ministero dell'istruzione per proseguire, collaborando con le Regioni ed Enti Locali, l'esperienza delle "sezioni primavera" - sempre che sussistano le condizioni per la loro attivazione.

L'iscrizione nei Piccoli Comuni, Isole e Territori Montani

In tali realtà territoriali, se non esistono servizi educativi per i bambini da zero a tre anni e vi sono sezioni di scuola dell'infanzia composte da un numero di bambini inferiore al massimo previsto, è consentita straordinariamente l'iscrizione di bambini dai due ai tre anni – *di norma non più di tre*. Per il loro inserimento è necessario che sussistano condizioni di fattibilità e progetti specifici da realizzare con i comuni interessati. Si precisa, inoltre, che in questi casi specifici non si dà luogo a sdoppiamenti di sezioni.

L'orario di Funzionamento

La scuola dell'infanzia funziona normalmente per 40 ore settimanali con due docenti per sezione. Possono funzionare, su richiesta delle famiglie, sezioni con orario antimeridiano o con un tempo scuola fino a 50 ore settimanali. Tenendo conto delle disponibilità di organico e ferma restando l'autonomia didattica ed organizzativa della scuole, si prevede la costituzione di sezioni omogenee per età e per orario richiesto.

IL NOSTRO GIUDIZIO

La circolare conferma la volontà di ricondurre il primo segmento del sistema di istruzione ad un luogo di mera assistenza per bambini da 2 ai 6 anni, senza offrire loro le dovute opportunità sul versante delle relative e specifiche attività educative e didattiche, così diverse per le diverse fasce di età.

Il ritorno agli anticipi, previsto peraltro dallo schema di regolamento non ancora in vigore - di cui noi giudichiamo, quindi, illegittimo il ripristino attraverso la circolare - azzerava decenni di esperienze supportate da ricerche e studi in campo pedagogico/didattico e maturate attraverso anni di sperimentazioni e buone pratiche che hanno reso la nostra scuola dell'infanzia tra le migliori al mondo.

Restano tutte le nostre critiche agli anticipi nonostante le piccole modifiche introdotte nella circolare, come la precisazione che la frequenza dei bambini anticipatari non avviene contestualmente con l'inizio delle attività, ma con modalità temporali decise dal collegio dei docenti. O come il riferimento all'autonomia didattica ed organizzativa delle scuole quando si indica che si dovranno costituire sezioni omogenee per età e orario scelto. Con gli anticipi da una parte si cancellano la storia e l'identità della scuola dell'infanzia, collocandola di fatto fuori dal sistema di istruzione, dall'altra si obbligano bambini piccolissimi a vivere in ambienti inadatti alle loro esigenze sia sul versante educativo - senza personale appositamente formato - che logistico.

Sulle sezioni primavera riaffermiamo le critiche alla loro confusa gestione. Oggi questa esperienza, finanziata con poche risorse nazionali - integrate da quelle regionali - vede il Miur del tutto esautorato nel suo ruolo di verifica del rispetto dei criteri per la sua attivazione e gestione. Il richiamo che si fa nella circolare al rapporto con Regioni ed Enti Locali non chiarisce nulla circa le proposte necessarie per una attuazione corretta ed una distribuzione equa del servizio sul territorio (oggi in gran parte assegnata, senza controllo sociale, alle scuole paritarie). Anche l'iscrizione nelle piccole e/o disagiate realtà territoriali dei due/tre bambini - "di norma" - al di sotto dei tre anni è una possibilità che non dà nessuna garanzia alle famiglie che chiedono la certezza di un servizio educativo per i loro figli. Nulla si dice, infatti, nel caso in cui le iscrizioni siano superiori al numero massimo di alunni, ma si precisa solo che non si procede a costituire nuove sezioni.

Il coordinamento e la collaborazione con gli Enti Locali è un altro bluff del governo, visto che senza risorse non si possono mettere a disposizione quei servizi a supporto dell'offerta educativa, come la mensa e i trasporti, che garantiscono un tempo scuola omogeneo sul territorio nazionale. In particolare nel mezzogiorno del paese le scuole sono costrette a ridurre l'offerta formativa, imponendo alle famiglie di scegliere per necessità un tempo scuola ridotto. Lo Stato, di fatto, rinuncia al suo ruolo di garantire la generalizzazione della scuola dell'infanzia, propone soluzioni confuse ed irrealizzabili, negando il diritto ad una scuola pubblica e di qualità, a partire dall'infanzia.

CHE FARE?

Invitiamo i Collegi dei docenti, nell'esercizio pieno della loro autonomia, a respingere gli anticipi attraverso delibere che chiariscano la loro inapplicabilità sia sul versante didattico, pedagogico che logistico, ma anche perché la loro reintroduzione non ha avuto, ad oggi, nessun via libera dagli organi competenti (parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Consiglio di Stato). I docenti possono anche promuovere, forti della loro autonomia, incontri preliminari alle iscrizioni con le famiglie dei bambini interessate alle iscrizioni alla scuola dell'infanzia - compresi gli anticipatari - per illustrare il POF definito all'inizio di questo anno scolastico, illustrando le opportunità che garantiscono un tempo disteso, quale quello normale delle 40 ore, un percorso didattico e pedagogico a misura di bambina e bambino e nel rispetto dei suoi tempi di maturazione e di crescita, informando i genitori sulle difficoltà che comporta un ingresso forzato alla scuola dell'infanzia per i bambini più piccoli portatori di specifiche esigenze.

SCUOLA PRIMARIA

IL CONTENUTO

Le classi prime

Le classi prime della scuola primaria sono organizzate secondo il modello previsto dall'art. 4 della Legge 169/08, e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico a 24, 27, sino a 30 ore nei limiti dell'organico assegnato.

Le classi prime possono, inoltre, essere organizzate con articolazione oraria di 40 ore, garantendo gli attuali livelli di diffusione del tempo pieno, incrementabili con ulteriori risorse eventualmente disponibili.

All'atto dell'iscrizione alle classi prime i genitori esprimono le proprie preferenze in ordine di priorità rispetto alle possibili articolazioni di orario. Sulla base di tali preferenze, le istituzioni scolastiche organizzano, per le classi prime, le attività didattiche con un tempo scuola di 24 o di 27 ore settimanali e, se i servizi e le consistenze di organico lo consentono, con il tempo scuola arricchito (sino a 30 ore), o con il tempo pieno (40 ore).

Le classi successive alla prima

Le classi successive alla prima continuano a funzionare nell'anno scolastico 2009-2010, secondo gli orari in atto a suo tempo scelti dalle famiglie:

- a) 27 ore, corrispondenti all'orario di insegnamento settimanale di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo ma **senza compresenze**;
- b) 30 ore settimanali comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondenti all'orario di cui all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 59/2004, **senza compresenze e nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009**;
- c) 40 ore settimanali, corrispondenti al modello di tempo pieno e **senza compresenze**, assicurando comunque l'assistenza alla mensa.

Anticipi

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul minore debbono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2009. Gli stessi hanno la facoltà di iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2010.

Nei confronti delle bambine e dei bambini "in anticipo", le scuole destinatarie dell'iscrizione debbono assicurare le condizioni idonee per una proficua accoglienza ed un efficace inserimento.

Gli obbligati all'iscrizione alla scuola primaria possono sostenere un esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico per accedere direttamente alla seconda classe. Per l'anno prossimo tale possibilità è consentita solo ai nati nel 2003 e che compiono sei anni di età tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009.

IL NOSTRO GIUDIZIO

Noi siamo contrari alla distruzione dell'attuale modello orario ed organizzativo della scuola primaria ed al ritorno ad un passato che in alcun modo risponde alle esigenze educative di una società profondamente cambiata.

La circolare sulle iscrizioni prefigura lo stravolgimento della scuola elementare: già dal prossimo anno cambierà tutto, per tutte le classi e non solo per le prime, con un serio problema rispetto alle famiglie, che si vedranno cambiare nella sostanza il modello a suo tempo prescelto per tutta la durata della scuola primaria.

L'unica differenza consiste nel fatto che le classi prime dell'anno prossimo e poi a seguire tutte le altre, dovrebbero funzionare preferibilmente con **24 ore settimanali**, con un "maestro unico" che sarà tale solo in via teorica e solo per alcune classi, dato il taglio degli organici e la scomparsa delle compresenze, che produrranno la difficoltà a garantire la continuità didattica (lo stesso insegnante su più anni); la presenza di più insegnanti che dovranno completare il proprio orario di servizio su più classi; in ogni caso più insegnanti nelle 24 ore, in presenza di insegnanti di Religione Cattolica diversi dal docente "unico". Per il resto le classi che potranno funzionare a 27, 30 o 40 ore (nei limiti dell'organico assegnato), saranno tutte rigorosamente

senza compresenza e senza moduli, cioè con la totale scomparsa degli elementi che ne hanno finora determinato la qualità. **Le 27 ore** saranno attuate prevedendo che uno o più insegnanti intervengano nella classe giustapponendosi alle 24 ore del "maestro unico", (avendo un orario spezzettato, spalmato su più classi e in molti casi addirittura su più istituti). Le classi potranno funzionare fino a **30 ore** comprendendo le attività opzionali facoltative di morattiana memoria, rimaste finora disapplicate.

Tutto ciò configurerà una situazione di grave confusione e indeterminatezza, insieme alla scomparsa degli attuali modelli pedagogici e didattici arricchiti, che hanno portato l'attuale scuola primaria ai risultati positivi rilevati anche da autorevoli indagini internazionali.

I genitori degli alunni delle classi successive alla prima, inoltre, hanno a suo tempo scelto un modello orario e un progetto di scuola che dal prossimo anno sarà stravolto e non saranno più garantite le condizioni minime che permettono una didattica di qualità.

CHE FARE?

Invitiamo i Collegi dei docenti, nell'esercizio pieno della loro autonomia, a pronunciarsi attraverso delibere che chiariscano la inapplicabilità di una circolare che non ha ancora concluso il suo iter procedurale (parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Consiglio di Stato).

Forti della loro autonomia, i docenti possono anche promuovere incontri preliminari alle iscrizioni con le famiglie dei bambini interessate alle iscrizioni alla scuola primaria per illustrare il POF definito all'inizio di questo anno scolastico con particolare riguardo alle motivazioni pedagogiche che ispirano l'utilizzo della compresenza, la modularità, la didattica laboratoriale.

Nel corso di tali incontri è d'uopo sconsigliare ai genitori la scelta dell'anticipo alla luce del fatto che l'indicazione di assicurare le condizioni idonee per una proficua accoglienza ed un efficace inserimento nelle condizioni prefigurate dagli interventi di politica scolastica è destinata ad essere disattesa.

Si potranno invitare i genitori degli alunni che si iscriveranno alle classi prime:

- a chiedere espressamente la conferma del POF in vigore
- a scegliere il modello orario più lungo possibile
- a specificare che si intende scegliere un modello che garantisce compresenze, moduli, laboratori
- ad esigere che tale richiesta venga formalizzata e protocollata.

Poiché il MIUR non prevede alcuna conferma dell'iscrizione alle classi successive alla prima, si potranno invitare anche i genitori di questi alunni a richiedere la conferma del modello orario ed organizzativo scelto negli anni precedenti, diffidando l'amministrazione a modificarli unilateralmente.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IL CONTENUTO

La CM n. 4 del 15 gennaio 2009 precisa che le famiglie devono presentare entro il 28 febbraio 2009 la domanda di iscrizione alla scuola media per il tramite della scuola elementare attualmente frequentata dall'alunno.

Negli istituti comprensivi l'iscrizione alla scuola media avviene d'ufficio, senza domanda da parte dei genitori, i quali, in ogni caso possono scegliere altra scuola media (e allora devono presentare domanda entro il suddetto termine). La domanda sarà trasmessa dalla scuola elementare di provenienza alla scuola media prescelta entro i cinque giorni successivi al 28 febbraio. Le scuole medie presentano alle famiglie una offerta formativa di tempo normale o di tempo prolungato.

Il tempo normale corrisponde a 30 ore (29 ore + 1 di approfondimento di italiano), mentre il tempo prolungato corrisponde a 36 ore, prolungabili eccezionalmente a 40, solo se autorizzate dall'Ufficio scolastico regionale. L'attivazione del tempo prolungato avverrà solo alle seguenti condizioni: richiesta delle famiglie, disponibilità di adeguate strutture e attrezzature, l'impegno dell'ente locale ad assicurare la mensa, almeno due rientri pomeridiani.

Le famiglie possono scegliere, all'atto delle iscrizioni, il cosiddetto "inglese potenziato", cioè che le 2 ore della seconda lingua comunitaria non vengano svolte e vengano attribuite all'insegnamento di inglese che passerebbe così a 5 ore settimanali. L'accettazione di questa scelta è subordinata all'assenza di personale di ruolo di seconda lingua nella scuola e all'assenza di esubero del personale di seconda lingua a livello provinciale. Le 2 ore di seconda lingua possono essere utilizzate, su decisione delle scuole, anche per potenziare l'italiano per gli alunni stranieri, sempre nei limiti di disponibilità di organico e in assenza di esubero di docenti di seconda lingua comunitaria.

Gli alunni con cittadinanza non italiana, per i quali esiste l'obbligo di istruzione, saranno inseriti nelle classi, anche in corso d'anno, secondo la normativa vigente (art. 45 DPR 394/99).

I Consigli di istituto debbono rendere noti i criteri per le precedenze nell'accettazione delle domande in casi di eccedenza delle stesse in una stessa scuola.

IL NOSTRO GIUDIZIO

Si conferma nella CM delle iscrizioni quanto andiamo denunciando in questi ultimi mesi circa gli effetti negativi sull'offerta formativa agli alunni e sull'organico del personale Docente e Ata.

L'offerta formativa si presenta impoverita sia nel tempo normale sia nel tempo prolungato.

Si prospetta la scomparsa della seconda lingua comunitaria, dal momento che si lascia libera scelta alle famiglie di farne a meno a favore dell'inglese. Ciò crea un evidente svantaggio per i nostri alunni rispetto ai loro coetanei europei che dispongono di una seconda lingua comunitaria. Sul versante dell'organico si colpiscono gravemente gli insegnanti di seconda lingua comunitaria. E, sempre sul versante dell'organico, si intuisce che le cattedre di lettere saranno costituite da un insegnante su due classi.

Per quanto riguarda il tempo prolungato si può dire che le condizioni capestro che vengono poste alla base della sua attivazione di fatto ne avviano il superamento (nello schema di regolamento sul riassetto ordinamentale la cosa è più esplicita laddove si prevede che non possano essere attivate nuove classi prime che non facciano parte di un intero corso). Inoltre lo schema di tempo prolungato che si prospetta è privo di compresenze e di attività diversificate secondo il modello finora conosciuto.

CHE FARE?

Occorre adoperarsi affinché l'offerta formativa sia la più ricca possibile.

Nel tempo normale occorre fare in modo che l'offerta della seconda lingua comunitaria sia mantenuta e che le famiglie siano orientate a tale scelta anche in assenza di insegnanti di seconda lingua nella stessa scuola. Ciò al fine di salvaguardare i parametri della cultura e della formazione europea.

Anche l'offerta di tempo prolungato va in ogni caso presentata come occasione di tempo lungo a scuola, tempo cioè che può favorire la crescita di quella fascia di utenza priva di altri mezzi per la crescita culturale e di cittadinanza.

“STRUMENTO MUSICALE” NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

I CONTENUTI

Per il terzo anno consecutivo nella circolare non vi è alcun accenno alle modalità di iscrizione ai corsi ad indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado. L'omissione appare quest'anno particolarmente grave, tenuto conto delle ipotizzate novità in merito alla definizione del tempo-scuola.

I corsi ad indirizzo musicale sono regolati dal D.M. 201 del 6 agosto 1999. Per quanto riguarda gli aspetti connessi alle procedure di iscrizioni, l'art. 2 del decreto prevede che:

- ⇒ Possono frequentare un corso ad indirizzo musicale gli alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare tali corsi e che abbiano sostenuto un'apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola
- ⇒ Le classi in cui viene impartito l'insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi.

Assai più complessa è la definizione del monte ore destinato allo strumento musicale.

Premesso che anche la bozza di regolamento sul I ciclo conferma l'impianto ordinamentale dell'indirizzo musicale, così come definito dal DM 201/99, e che l'insegnamento dello strumento si colloca oltre l'orario obbligatorio (art. 5 comma 8), la norma attualmente in vigore è l'art. 23 del D.Lgs. 226/05, (del quale la bozza di regolamento, peraltro, non prevede l'esplicita abrogazione) che stabilisce:

- ⇒ La quota oraria destinata ai corsi ad indirizzo musicale è obbligatoria per gli studenti che frequentano tali corsi;
- ⇒ Tale quota oraria obbligatoria è aggiuntiva rispetto al monte ore obbligatorio previsto per tutti gli studenti;
- ⇒ Tale quota oraria obbligatoria deve essere detratta dalle ore opzionali e facoltative (4 ore settimanali) previste per la secondaria di I grado.

IL NOSTRO GIUDIZIO

Il fatto che nella circolare non venga esplicitato il riferimento alle scuole ad indirizzo musicale non può essere in alcun modo interpretato come una marginalizzazione e/o scomparsa di questa importante tipologia di offerta.

Chiederemo al ministero di indicare una scadenza unica entro cui effettuare la prova orientativo-attitudinale e una successiva scadenza, per gli alunni che non abbiano superato tale prova e che desiderino iscriversi ad altra scuola, così come avveniva fino a pochi anni fa.

E' evidente che la conferma della vigenza dell'art. 23 del D.Lgs. 226/05 riguardo alla definizione del monte ore dei corsi ad indirizzo musicale avrebbe effetti notevolissimi, poiché si avrebbe una indiretta conferma che l'art. 10 del D.Lgs. 59/04, che prevede la presenza di un orario obbligatorio ed un orario opzionale e facoltativo, sarebbe ancora in vigore.

CHE FARE?

Appare opportuno che le scuole, nell'ambito delle attività di informazione ed orientamento, ribadiscano l'esistenza di tale opportunità e che la quota oraria destinata allo strumento musicale è obbligatoria, che si colloca oltre le 30 ore previste per le classi funzionanti con "tempo scuola ordinario" e che tale insegnamento rientra nelle attività curriculari.

Si consiglia di indicare in 3 ore settimanali la quota oraria destinata al corso ad indirizzo musicale.

ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

I CONTENUTI

Il paragrafo 10 della circolare e due ulteriori sottocapitoli 10.1 e 10.2 sono interamente dedicati agli alunni con cittadinanza non italiana.

Si richiamano i diritti costituzionali e quelli sanciti dalla normativa di dieci anni fa sul diritto-dovere all'istruzione per poi ricordare, nella logica della sussidiarietà, di stringere intese con gli Enti Locali *"....per assicurare una equilibrata distribuzione della popolazione scolastica straniera....."*. (concetto successivamente ribadito e approfondito ancora nel paragrafo 10.2 *Accordi di rete e intese territoriali*, quasi dimenticando che il DPR 275 risale al 1999 e che l'opportunità di stringere reti inter o intra istituzionali è un'opportunità per le scuole che va oltre l'ipotesi di diaspora degli alunni con cittadinanza non italiana!)

Questo concetto se da un lato rimanda a scelte autonome, dall'altro prospetta soluzioni facili e superficiali per un problema certamente grave come quello della concentrazione della presenza di alunni stranieri in alcune scuole o quello connesso della "fuga" degli autoctoni dalle istituzioni scolastiche in cui si registrano alte percentuali di figli della migrazione.

Ancora, gli alunni stranieri sono iscritti d'ufficio alla classe corrispondente alla loro età anagrafica, fatta salva una discrezionalità in merito ai criteri da definire in seno al Collegio dei docenti.

Nulla di nuovo se non fosse che gli stessi Collegi potranno valutare che *"...l'assegnazione definitiva alla classe sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica all'interno di specifici gruppi temporanei di apprendimento...utilizzando le eventuali ulteriori disponibilità dell'organico d'istituto"*.

IL NOSTRO GIUDIZIO

Mai tanta attenzione era stata posta agli alunni "stranieri" nelle precedenti circolari sulle iscrizioni. Una attenzione che potrebbe deporre a favore di questo Governo per la sensibilità verso un fenomeno che *"...ha assunto già da tempo le caratteristiche strutturali, che la scuola ha affrontato nella sua complessità con esperienze di innovazione"*

Ma risultano evidenti i limiti dell'impostazione prescelta dal Miur, che riducono la conoscenza dell'italiano a strumento necessario alla prima comunicazione (e qui siamo nell'ovvio) e non come lingua necessaria per lo studio delle discipline o degli aspetti che riguardano i curricoli.

Chi eventualmente ritenesse opportuno operare nella direzione indicata dalla circolare (un prima alfabetizzazione precedente all'attribuzione definitiva alla classe), con quali risorse potrà farsi carico dei bisogni specifici degli apprendenti non italofoeni, quando l'organico sarà solo ed esclusivamente impegnato nella didattica frontale? Dovremo ipotizzare, laddove gli EELL fossero disponibili, una delega a personale esterno come per gli alunni disabili?

In questi anni le scuole hanno lavorato molto per arrivare a definire una "Via italiana all'integrazione", e forse ci stavano riuscendo. Ora rischiano di perdersi nei sentieri della localizzazione dei diritti e della banalizzazione. Non si possono fornire risposte semplici a problemi complessi e quello dell'integrazione è uno dei più complessi; non si possono affrontare problemi complessi senza un intervento di sistema da parte dell'amministrazione e soprattutto non si possono effettuare operazioni di qualità senza risorse a disposizione e con una politica che invece di investire taglia.

CHE FARE?

Sono molte le citazioni che vengono fatte nella circolare, ma poche le cose veramente operative e quindi la situazione sostanzialmente non cambia rispetto al passato.

Vanno senz'altro evitate le "classi ponte" che rappresentano un fatto di inciviltà intollerabile in una scuola laica e plurale; non crediamo che saranno molte le scuole che per condizioni economiche potranno attivarle, ma anche quelle poche vanno affrontate con una battaglia culturale fortissima che dai collegi docenti si estenda a tutta la popolazione scolastica.

Così come va evitato di concentrare in alcune classi o tipologie di corsi la presenza di questi alunni.

Prevediamo che potranno esserci situazioni in cui le domande di iscrizione di alunni immigrati possano essere rifiutate con la scusa del sovraffollamento. Anche in questo caso, per altro disciplinato con molte ambiguità, è soprattutto l'organizzazione sindacale (la CGIL) che si deve fa carico di una iniziativa di mobilitazione e di sensibilizzazione delle coscienze degli abitanti dei quartieri delle scuole coinvolte.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

I CONTENUTI

La circolare sulle iscrizioni recepisce le modifiche apportate con l'art. 64 della legge 133/08 alla norma sull'obbligo di istruzione, attraverso le quali è stato definitivamente abrogato l'obbligo ad iscriversi alla sola scuola secondaria superiore, essendo stato reso possibile assolverlo anche iscrivendosi ai percorsi sperimentali triennali, anche gestiti dalla sola formazione professionale regionale.

Per il prossimo anno scolastico, dunque, gli studenti in uscita dalla scuola media si ritroveranno davanti ad una scelta: iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi sperimentali triennali. Il tutto in regime di obbligo di istruzione sancito e "controllato" fino all'età di 16 anni.

Ma, mentre nel primo caso è evidenziato che gli alunni dovranno consegnare le domande alla scuola media di provenienza, la quale poi la inoltrerà alla scuola secondaria prescelta, nell'altro caso le famiglie dovranno solo assicurare che il proprio figlio continuerà nei corsi triennali, i quali tuttavia non iniziano necessariamente a settembre.

Gli uffici scolastici regionali, in sinergia con le Regioni e gli Enti locali, sono tenuti a individuare piani di azione per ostacolare qualsiasi forma di dispersione scolastica in special modo nelle zone dove questo fenomeno è maggiormente presente. Viene inoltre ribadita la necessità di una anagrafe degli studenti quale strumento di controllo per l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione.

Vi è anche un richiamo alle scuole perché si impegnino a garantire eventuali rientri dai corsi triennali, ma non si ha ancora una disposizione precisa in merito.

Sul versante degli ordinamenti, invece, il rinvio di un anno delle modifiche di ordinamento connesse ai tagli, non ha portato grandi cambiamenti, per cui l'offerta formativa (numero e tipologia degli indirizzi, durata, orari e contenuti dei percorsi) rimane invariata e gli alunni potranno iscriversi anche per l'anno scolastico 2009/10 alla scuola secondaria superiore attualmente vigente.

IL NOSTRO GIUDIZIO

Le indicazioni che vengono date nella circolare in riferimento alla verifica dell'assolvimento dell'obbligo sono enunciazioni di principio, prive di indicazioni operative. Il dirigente della scuola media viene individuato quale responsabile della verifica dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e può richiedere anche l'intervento delle autorità giudiziarie in caso di inadempienza. Ma mentre questa responsabilità della scuola media ha un qualche grado di fattibilità nei riguardi di chi si iscrive ad una scuola di secondo grado, essa è del tutto aleatoria nei confronti di quei ragazzi orientati alla frequenza di percorsi triennali sperimentali. Occorre, infatti, tenere presente che i percorsi triennali ad oggi, per motivi organizzativi e di finanziamento, non hanno mai rispettato la tempistica scolastica, creando così le condizioni per alimentare ulteriormente spazi di dispersione proprio nei confronti di quell'utenza debole che maggiormente avrebbe bisogno di essere seguita con maggiore attenzione. Si continua a voler dare a questi corsi una valenza formativa pari a quella della scuola al fine dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione ma continuano a rivelarsi deboli, non solo sul versante formativo ma anche su quello organizzativo.

Per questo occorre prestare molta attenzione a come verranno informate le famiglie in merito alle iscrizioni a questo grado di scuola: con la possibilità di iscriversi anche ai cosiddetti percorsi sperimentali triennali siamo in una situazione binaria, che tende a separare gli alunni più deboli da quelli più forti, scolasticamente ma anche socialmente.

Con simili spiragli di evasione, è ben poca cosa il ricorso alla cosiddetta anagrafe degli studenti ed inutile tutto il filosofare che la Circolare fa sulla dispersione scolastica e sulla necessità di contrastarla.

Già negli scorsi anni avevamo denunciato come prevedere modi e tempi diversi e indeterminati nel corso dell'anno scolastico, anziché contenere il rischio della dispersione, contribuisse ad aggravarlo: una volta usciti dalla media inferiore, quelli che non si dovessero iscrivere alla secondaria superiore, rischiano di rimanere "per strada" per un tempo indefinito. Il che rende difficile non solo il controllo sull'assolvimento effettivo dell'obbligo ma anche il loro recupero in percorsi formativi successivi.

CHE FARE?

Non è separando i giovani che il problema degli abbandoni e della dispersione si risolve, ma organizzando una offerta scolastica in grado di assumere la responsabilità di affrontare un problema che, prima che scolastico, è sociale.

Vanno attivate, all'interno della scuola secondaria superiore, modalità didattiche che meglio rispondano alla necessità di ridurre il grave fenomeno degli abbandoni e della dispersione, presente in particolare nei primi due anni. Ci sembra infatti che questa sia una soluzione pratica assai più sicura delle affermazioni generiche sul tema della dispersione.

E' opportuno, inoltre, trovare strumenti e intese, anche interistituzionali, affinché tutti gli studenti in obbligo d'istruzione, anche quelli che hanno scelto i percorsi sperimentali triennali, frequentino dal primo giorno dell'anno scolastico un percorso d'istruzione. La possibilità di assolvere l'obbligo d'istruzione anche in sistemi formativi regionali, impegna, infatti, le Regioni e gli Enti locali a garantire che il diritto all'istruzione possa essere assolto con pari dignità anche in questi sistemi.

CORSI PER ADULTI

I CONTENUTI

Il termine per l'iscrizione ai corsi d'istruzione per adulti, per la prima volta dalla loro istituzione è il medesimo di tutte le altre iscrizioni : 28 febbraio 2009.

Con formale provvedimento per ogni allievo accolto, è possibile accettare altre domande entro l'inizio delle lezioni.

IL NOSTRO GIUDIZIO

La scadenza del 28 febbraio per le iscrizioni degli adulti è una misura negativa e punitiva per gli adulti, che hanno problematiche del tutto diverse dagli allievi in età scolare.

Già negli anni passati avevamo denunciato, insieme alle associazioni ed ai maggiori esperti, che la scadenza del 31 maggio, prevista negli anni scorsi, era un serio problema in particolare per gli adulti più deboli, che vanno individuati e sollecitati ad iscriversi. Non solo, non si è conservata quella scadenza, ma si è ritenuto addirittura di anticiparla al 28 febbraio!

E' evidente che con questa scadenza si vuole ulteriormente impoverire se non eliminare di fatto l'offerta educativa e formativa per gli adulti.

Oscura risulta la deroga a questa data, subordinata a un discrezionale "formale provvedimento per ogni allievo accolto" per accogliere le domande anche dopo tale data ma prima dell'inizio delle lezioni.

La scelta, operata negli ultimi provvedimenti, di definire l'organico sulla serie storica degli adulti scrutinati, da noi fortemente contestata, aveva già determinato, in peius, i parametri che consentono l'ordinato svolgimento delle attività propedeutiche all'anno scolastico.

Non si giustifica quindi questa ulteriore rigidità sulla data delle iscrizioni su un segmento formativo così delicato, se non come paravento per nascondere gli effettivi tagli che lo distruggeranno.

Scelta deplorevole per un paese come il nostro, con la più bassa percentuale in Europa di adulti in formazione.

Non si tiene in alcun conto le specificità di questo segmento e si continuano a considerare gli adulti alla stregua degli studenti dei corsi ordinari, senza considerare che gli adulti coinvolti in tali percorsi sono persone il più delle volte estranee alla tempistica scolastica e risulta ormai intollerabile che ad esse si continui a pensare in termini meramente burocratico amministrativi. L'alfabetizzazione della popolazione adulta costituisce ormai una vera e propria emergenza, culturale e sociale, che si vuole in tutti i modi negare.

CHE FARE?

La costituzione dei nuovi Centri d'istruzione per adulti (Cpia) porterà in questa fase sicuramente conseguenze anche alle iscrizioni in questo settore formativo.

È importante che gli attuali CTP, che confluiranno nei Cpia, si attivino per una ampia e diffusa informazione sui cambiamenti che subirà questo settore formativo.

I corsi che saranno attivati dal nuovo anno, sulla base delle indicazioni del Piano Programmatico, avranno un organico molto ridimensionato, visto che sarà costituito non sulla base delle iscrizioni ma sulla base degli scrutinati degli ultimi anni.

E' necessario, quindi, mettere in atto azioni d'informazione nei confronti di quell'utenza debole che per natura è già lontana da queste richieste, considerando i tempi limitati a disposizione. Ribadiamo che il termine ultimo per le iscrizioni è quest'anno il 28 febbraio e dopo quella data saranno permesse iscrizioni solo su condizione. È da prevedere, quindi, che nel periodo fra il 28 febbraio e l'inizio dei corsi, si potranno iscrivere un limitato numero di adulti, dato l'organico limitato e già definito a febbraio.

IL RUOLO DELLE SEGRETERIE: UN'INFORMAZIONE CHIARA E TRASPARENTE A BENEFICIO DELL'UTENZA

I CONTENUTI

La C.M. n. 4 del 15 gennaio 2009 raccoglie le istruzioni ministeriali diramate annualmente alle scuole statali in tema di iscrizioni degli alunni alle scuole di ogni ordine e grado. La circolare, completa anche di proposte di modelli di domanda distinti per ordine di scuola, richiama tutte le norme che fanno da corollario all'accoglimento delle domande, come ad esempio la legge sulla privacy (Decreto legislativo 196/2003), e alla formazione delle classi (regolamenti per attuativi per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo).

IL NOSTRO GIUDIZIO

Consideriamo un fatto molto negativo che creerà problemi il ritardo nell'emanazione della circolare. Infatti, la scadenza del 28 febbraio fa slittare in avanti le operazioni conseguenti: definizione degli organici e mobilità del personale. Questo ritardo di un mese farà coincidere più scadenze nello stesso periodo con un impatto negativo sull'organizzazione del lavoro delle segreterie, coinvolte nel pesante lavoro di immissione dei dati, fino a condizionare il regolare avvio del prossimo anno scolastico.

Al personale Ata si chiede un lavoro sempre più complesso e di qualità, ma il datore di lavoro sembra dimenticarsene ogni volta che ci sono scadenze importanti: rinnovo del Ccnl e approvazione della finanziaria. In queste occasioni il personale Ata diventa solo e sempre una spesa da tagliare come dimostrano le recenti norme del governo sulla scuola.

Continua l'impegno della FLC per arrivare a soluzioni positive per alleggerire il lavoro delle segreterie e qualificare le risorse professionali. Per fare questo servono: volontà politica, semplificazione delle procedure e adeguati riconoscimenti sul piano economico e contrattuale.

CHE FARE?

Non ci sono particolari novità da segnalare sul versante degli adempimenti amministrativi, ma è chiaro che le segreterie hanno un ruolo importante nella gestione di questa partita. Infatti, anche quest'anno, e più del solito, avranno da svolgere un ruolo delicato nel rapporto con l'utenza.

È doveroso, quindi, da parte del datore di lavoro formare/informare il personale coinvolto nelle iscrizioni degli alunni, metterlo in grado di saper leggere le procedure e saper orientare l'utenza mettendola nelle condizioni di fare scelte consapevoli, cogliendo al meglio le opportunità del POF.

Occorre pertanto che amministrativi e Dsga, tramite la dirigenza, siano coinvolti e messi a conoscenza in modo approfondito dei contenuti della circolare, delle diverse opzioni che saranno presentate ai genitori, delle loro ricadute sul piano organizzativo, ecc., sapendo che la modulistica con la quale si raccoglieranno le richieste dei genitori potrà essere diversificata, a seconda di quanto predisposto dalla scuola autonoma, che può prendere a riferimento quanto ad esempio prodotto dalle associazioni dei genitori, che mirano a far emergere una domanda di tempo scuola disteso e ricco (compresenze, laboratori, attività di recupero e sostegno). In nessun caso la modulistica allegata alla circolare è, quindi, da considerarsi vincolante, ma solo una proposta.

Il Dsga dovrebbe prevedere misure organizzative tali da supportare in ogni modo possibile le persone su cui grava questo lavoro particolarmente impegnativo.

La finalità dell'unità dei servizi è quella di erogare servizi di qualità a beneficio dell'utenza. Dunque, dare un'informazione puntuale e trasparente è la missione dell'unità dei servizi.

Laddove possibile si potrebbero individuare, attraverso la contrattazione di istituto, forme di riconoscimento per l'aggravio di lavoro che a diversi livelli coinvolge tutto il personale Ata.

LE PREROGATIVE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Gli Organi Collegiali mantengono le attribuzioni loro assegnate dai Decreti del '74 ora ricompresi nel Testo Unico delle Leggi sulle scuole (D.L.vo 297/'94).

Ne riassumiamo brevemente le prerogative:

- Il Consiglio di Circolo o Istituto delibera sull'attività e la vita della scuola: detta indirizzi per la formulazione del Pof e poi lo adotta; adotta un regolamento sul complesso delle attività scolastiche (uso delle strutture, delle attrezzature, vigilanza alunni, biblioteca, patto formativo con famiglie e alunni ecc.); adatta il calendario scolastico; detta criteri per lo svolgimento delle attività non curricolari e dei viaggi d'istruzione e visite; detta criteri per stabilire convenzioni e accordi con enti esterni; detta criteri per la formazione delle classi e per adattare l'orario alle condizioni del contesto territoriale.
- Il Collegio dei Docenti è l'organo tecnico-professionale, con potere deliberante per tutto ciò che attiene a scelte pedagogico-didattiche. Gli stessi argomenti elencati per il Consiglio di Circolo o d'Istituto rientrano nelle competenze del Collegio laddove essi presentino anche aspetti pedagogico-didattici (l'orario, il calendario, le attività non curricolari, altre attività scolastiche nel rispetto dei criteri del Consiglio di Istituto ecc.). In particolare, il Collegio: elabora il Pof, sulla base degli indirizzi del Consiglio; adegua i programmi di insegnamento, nell'ambito dell'ordinamento, alla situazione della scuola; formula proposte per l'orario e la formazione delle classi; promuove la sperimentazione; promuove l'aggiornamento dei Docenti; adotta i libri di testo e ogni altro strumento didattico anche alternativo ai libri di testo.
- I Consigli di classe, intesi come organismi composti dai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, mantengono tutti i loro poteri in materia didattica, di programmazione, sperimentazione, valutazione.

Le prerogative degli Organi Collegiali non sono state superate dal Regolamento dell'Autonomia ma semmai confermate. E neppure le leggi successive le hanno intaccate. Esse vanno, dunque, utilizzate perché gli Organi Collegiali continuano ad essere nel pieno della loro potestà e funzionalità.

Nulla può essere deliberato se non seguendo l'iter di approvazione degli organi dell'istituzione scolastica.

Gli Organi Collegiali, ciascuno per le proprie competenze, debbono essere utilizzati come presidio democratico e come garanzia e certezza di percorsi legalmente validi.

Gli strumenti didattici vanno deliberati dal Collegio dei Docenti sulla base di proposte che possono provenire dai Consigli di classe; la valutazione degli apprendimenti periodica e finale è prerogativa dei Consigli che operano su convocazione, sono presieduti dal Dirigente che assicura che in caso di voto nessun componente si astenga e ne valida gli atti, deliberano in composizione perfetta, lasciano traccia su verbale firmato dal Dirigente e dal segretario verbalizzatore a garanzia degli operatori e dell'utenza.

La Contrattazione d'Istituto, come è apparso via via sempre più chiaro nel corso di questi ultimi anni, lungi dall'intaccare i poteri degli Organi Collegiali, ha contribuito a fare ulteriore chiarezza dal momento che ha attribuito le competenze sulle questioni salariali e l'utilizzazione del personale alle relazioni sindacali di istituto.

I POTERI DELLA SCUOLA AUTONOMA

Le prerogative degli Organi Collegiali, dicevamo, sono state confermate se non rafforzate dall'autonomia scolastica varata con l'art.21 della legge 59/97 e attuata con il DPR 275/99.

La Costituzione italiana, ricomprendendo dentro di sé, all'articolo 117, **l'autonomia scolastica**, ha ormai dato un alto valore alla stessa, sancendone il rispetto e la non superabilità.

Ciò significa che, in virtù di quanto è contenuto nel DPR 275/99, gli articoli 3,4,5 e 6 conferiscono alle scuole libertà di scelta in materia organizzativa, didattica e di sperimentazione ricerca e sviluppo.

Pertanto, come utilizzare il personale assegnato sul piano organizzativo e didattico (commi 1 e 5 art. 5) è prerogativa delle scuole con i loro organi collegiali: ad esempio ciò riguarda l'introduzione o meno del maestro unico o prevalente nelle scuole primarie, le quali possono anche decidere di utilizzare maestri diversi in una stessa classe, nell'ambito delle risorse di personale assegnate.

Così anche sulla questione della valutazione (voto numerico o meno nelle prove scritte e orali nella scuola del primo ciclo), la scuola con i suoi Organi collegiali ha la prerogativa di adottare criteri suoi propri (art 4 comma 5 e art 6 comma 1).

Un discorso a parte va fatto sulle Circolari o note ministeriali.

Esse non hanno valore cogente in materia organizzativa, didattica, di sperimentazione ricerca e sviluppo; hanno solo valore indicativo e di orientamento. Ciò perché le scuole autonome non sono più articolazioni del Ministero, ma sono Enti autonomi integrati ma non subordinati, su quei terreni, al MIUR.

Il riferimento fondamentale in questo senso è esclusivamente la legge.

Diverso è invece il vincolo che deriva dalla quantità di organico, dalle indicazioni e direttive sulla formazione delle classi ecc.

L'autonomia scolastica, dunque, rimane strumento limpido e allo stesso tempo potente, per riaffermare le prerogative della scuola e dei suoi professionisti (Dirigenti Scolastici, Docenti e Ata), senza alcuna subalternità agli organi superiori che possono esercitare il loro potere gerarchico esclusivamente sulle materie ad essi riservate (organico, risorse, indirizzi di lavoro).

Hanno curato il fascicolo

*Camilla Bernabei - Maria Brigida - Armando Catalano - Gigi Caramia
Diana Cesarin - Paola Coarelli - Beniamino Lami - Pino Patroncini
Domenico Pantaleo, Anna Maria Santoro*

Per la parte grafica

Rina Grassi

Il fascicolo è stato chiuso alle ore 17.30 del giorno 19 gennaio 2009

Federazione Lavoratori della Conoscenza
Via Leopoldo Serra 31- 00153 Roma